

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **431/1991** (ECLI:IT:COST:1991:431)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **09/10/1991**; Decisione del **20/11/1991**

Deposito del **27/11/1991**; Pubblicazione in G. U. **04/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17668 17669**

Atti decisi:

N. 431

## ORDINANZA 20-27 NOVEMBRE 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) nel procedimento penale a carico di Lopresto Corrado, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, nel procedimento penale a carico di imputato del reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, per aver eseguito lavori senza autorizzazione in zona sottoposta al vincolo previsto dalla legge stessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente la norma pone una irrazionale disparità di trattamento tra chi compia opere di trasformazione non autorizzate in zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ("Protezione delle bellezze naturali"), il cui pregio ambientale è stato accertato da competenti organi tecnici a seguito di procedimento in contraddittorio con gli interessati, e chi, invece, compia analoghe opere in zone individuate per categoria, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico; ciò in quanto nel primo caso, che il giudice a quo ritiene sicuramente più grave, la più rigorosa sanzione prevista dalla norma censurata non si applicherebbe, mentre dovrebbe applicarsi nel secondo caso;

che, inoltre, l'elevata entità della pena, tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale, pur se inflitta nel minimo edittale e con un'attenuante, non sarebbe confortata nemmeno dalla certezza che la violazione in concreto compiuta sia effettivamente lesiva del bene che si vorrebbe tutelare (il paesaggio) poiché il reato in questione ha carattere meramente formale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nel caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulta contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, sicché non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione impugnata;

che, nel merito, già con la sentenza n. 151 del 1986, questa Corte ha avuto modo di rilevare che la legge n. 431 del 1985 "si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29 giugno 1939 n. 1497), che infatti prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate, mentre la normativa impugnata, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusioni di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso, individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati da lungo tempo - introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale"; di tal che le censure avverso un differente trattamento sanzionatorio di violazioni operanti su piani diversi sono da ritenersi manifestamente infondate;

che, inoltre, anche sotto il profilo della determinazione di un elevato minimo edittale, questa Corte non vede motivi per discostarsi dai rilievi espressi con l'ordinanza n. 377 del 1990 (in ordine all'art. 20 lett. c della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinvia quoad penam l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985) con la quale è stato affermato che detto rigore sanzionatorio - espressivo di oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa - è, nei reati urbanistici, giustificato dall'esigenza, correlata all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del

territorio di assicurare l'effettività degli strumenti stessi mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*